

X Congresso Nazionale Co.Si.P.S.

2024

*Intelligenza Artificiale e Nuove Tecnologie
in Medicina: presente e futuro...*

...elementi di responsabilità...

AVV. PROF. ANTONIO PORPORA, PhD



Il Relatore



Avv. Prof. Antonio Porpora, *PhD*

**Avvocato del Foro di Roma
Patrocinante in Cassazione**

**Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni
Industriali**

**Professore a contratto (diritto penale e del lavoro)
Fiduciario esterno Avvocatura Generale dello Stato
Organismo di Vigilanza 231 Giudice Sportivo**



UNI 11871:2022
No. 023G-ANPO-Q



La responsabilità professionale sanitaria alla luce dell'IA



La responsabilità ancor prima dell'IA

► **Art. 1176 Codice Civile**

- Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
- Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata
 - ... *Dal consenso informato al rispetto delle linee guida* ...

► **Art. 2236 Codice Civile**

- Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

➤ I. A.???

robot super-intelligente in grado di sostituire l'uomo in qualunque tipo di attività e/o lavoro????



- **L'intelligenza artificiale** è in realtà una disciplina dell'informatica che ha lo scopo di riprodurre e imitare, tramite una macchina, il comportamento e le capacità dell'uomo, come quella di ragionare, apprendere, pianificare, creare. I sistemi di intelligenza artificiale sono costruiti in modo da adattare (e migliorare) il proprio comportamento sulla base di quanto hanno imparato in precedenza, compresi gli errori, lavorando in autonomia.
- Ma può l'intelligenza artificiale avere un impatto nei casi di responsabilità medica?



La legge Gelli/Bianco e I.A. si o no???

➤ Stessi principi e stessa disciplina

- danno subito dal paziente cagionato dall'uso negligente o imperito del dispositivo imputabile al sanitario o ad altro soggetto umano coinvolto nell'attività si applica la disciplina sulla responsabilità medica, contenuta nel "sottosistema32" della Legge Gelli-Bianco
- si all'applicazione dell'art. 7 della L. 24/2017, responsabilità contrattuale (struttura) ed extracontrattuale (sanitario) in caso in caso di errato impiego di tecnologie robotiche automatiche (ma non autonome), le quali rappresentano un mero strumento, inerte, nelle sue mani, in maniera simile ad un bisturi.
- In tali casi, il robot "lavora al servizio del medico" e pertanto "la regia dell'intervento è ancora tutta umana".

“

PRINCIPI APPLICABILI

Per il produttore/fornitore del sistema di intelligenza artificiale,
la responsabilità da prodotto difettoso;

Per la struttura sanitaria e il relativo personale, la legge Gelli/Bianco.



”

COLPEVOLEZZA IN CASO DI ERRORE DELL’I.A.

Il sanitario con il limite della correttezza nella scelta,
utilizzo e verifica dell’I.A.

potenziali scenari di danno derivante dall'utilizzo di sistemi di A.I.

Danno derivante da un sistema A.I. difettoso *ab origine*;

Danno derivante da un'intelligenza artificiale che sia **stata addestrata male da parte della struttura medica** (ospedale, clinica, studio privato), o che non sia stata adeguatamente sottoposta agli aggiornamenti richiesti;

Danno derivante dall'uso di sistemi di A.I. nel monitoraggio dei pazienti a seguito **di un difetto di manutenzione del software** ovvero di un impestivo intervento sul paziente;

Danno derivante **dal ricorso a risultati predittivi** nel prescrivere una terapia o una diagnosi;

Danno chirurgico, derivante **dall'impiego di sistemi di robotica** che utilizzano l'A.I.



- Nell'ipotesi di danni derivanti da un **difetto di fabbrica o di progettazione**, la responsabilità ricadrà sempre e comunque sul **fornitore del sistema di A.I.**, tenendo indenne sia la struttura sanitaria che il medico da ogni obbligo risarcitorio.



- Negli altri casi (errore diagnostico, danno chirurgico, ecc.), in virtù della Legge Gelli-Bianco, la struttura sanitaria sarà responsabile delle condotte del medico per c.d. responsabilità contrattuale, con onere della prova dell'inesistenza del danno in capo alla struttura stessa.
- Il sanitario, invece, potrebbe essere chiamato a risarcire eventuali danni derivanti da c.d. responsabilità extracontrattuale, con **onere della prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito a carico del paziente.**



INTELLIGENZA ARTIFICIALE – IA

DATA ACT – 2854/2023 - Regolamento Europeo in corso di approvazione

principio di accountability = affidabilità e accettabilità dei rischi
La valutazione del rischio d'impatto sui diritti fondamentali quale condizione di accesso per l'IA; tra di essi *la tutela dei dati personali*

- **Alto rischio**
 - Divieto assoluto:** la manipolazione comportamentale cognitiva; lo scraping non mirato delle immagini facciali da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso; il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione; l'attribuzione di un punteggio sociale (credit scoring); la categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili, quali l'orientamento sessuale o le convinzioni religiose; alcuni casi di polizia predittiva per gli individui
 - Divieto relativo:** consentiti, purché soggetti a una serie di requisiti e obblighi per ottenere accesso al mercato dell'Unione
- **Basso e medio: consentiti con misure di tutela ordinarie**



RESPOSNABILITA' PENALE

- ▶ Sotto il profilo penalistico, il medico sarà responsabile della morte o lesioni del paziente derivanti dall'utilizzo di sistemi di A.I. qualora tale evento si sia verificato per colpa (imperizia) e andrà indenne da responsabilità nel caso in cui abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali. Il problema, nel caso di intelligenza artificiale, è che le *best practice* sono in divenire.
- ▶ Ausplicando intervento tempestivo delle società scientifiche.



Copertura assicurativa

**Analogia con l'uso degli strumenti
diagnostici quindi esplicita
menzione
dell'impiego dell'I.A. nella polizza**



...sempre in due...

Un particolare ringraziamento all'Avv. Irma Saraci, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali, che segue Cosips ed i Suoi associati nel team dello





DOMANDE?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE